

**FOGLIO INFORMATIVO****4e - Altri finanziamenti in forma cambiaria – Sconto di portafoglio finanziario**

Il presente foglio informativo è relativo alle operazioni non rientranti nella fattispecie prevista dal D. Lgs. 141/2010.

**INFORMAZIONI SULLA BANCA****CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.**

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: [info@crvolterra.it](mailto:info@crvolterra.it)

Sito internet: [www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it)

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 72.304.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

**CHE COS'E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO****Struttura e funzione economica**

La struttura del contratto è quella del prestito a privati ed aziende erogato sotto forma di sconto di pagherò cambiari. La funzione è quella di finanziare necessità personali o aziendali con piani di rimborso dilazionati nel tempo, di regola a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

**Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di poter beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso;
- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**
**SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO ALLE FAMIGLIE**
**TASSI**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) massimo applicato**  
(calcolato secondo la disciplina in materia di credito ai consumatori)  
**14,79%**

Il TAEG viene calcolato ipotizzando un finanziamento di € **1.500,00** della durata di 60 mesi al tasso massimo attuale (tasso del 9,80%) considerando le commissioni massime e le imposte previste per la stipula del contratto.

Tasso applicato	9,80%
Maggiorazione interessi di mora	2,5 punti percentuali in più del tasso applicato senza capitalizzazione periodica
Modalità di calcolo degli interessi	gli interessi sono calcolati con riferimento alla durata dell'anno civile

**OPERATIVITA'**

Giorni banca	9
Durata	Durata massima 60 mesi

**SPESE**

Commissioni e Diritti	1,50 per mille (min. Euro 2,58 – max Euro 5,16)	
Commissioni e Diritti in caso di rinnovo	fino a 1 mese	1,50 per mille
	da 1 a 2 mesi	2,50 per mille
	da 2 a 3 mesi	3,50 per mille
	oltre 3 mesi	4,00 per mille
Commissioni d'incasso	Euro 4,75 cad.	
Commissione per anticipata estinzione	Pari al 1% dell'importo rimborsato, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero dello 0,50% dell'importo rimborsato, se	

---

la vita residua è pari o inferiore ad un anno. L'ammontare non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la durata residua del contratto. Inoltre l'importo non risulta dovuto se il capitale residuo rimborsato è pari o inferiore a 10.000,00 euro.

---

Spese di scrittura contabile

Per accredito ed addebito in sede di liquidazione della somma concessa: massimo € 2,90 ad operazione.

---

#### IMPOSTE

---

Imposta di bollo

E' calcolata secondo le tariffe previste dalla legge

---

## SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO/AGRARIO ALLE IMPRESE

### TASSI

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) massimo applicato**  
(calcolato secondo la disciplina in materia di credito ai consumatori)  
**14,79%**

Il TAEG viene calcolato ipotizzando un finanziamento di € **1.500,00** della durata di 60 mesi al tasso massimo attuale (tasso del 9,80%) considerando le commissioni massime e le imposte previste per la stipula del contratto.

Tasso applicato	9,80%
Maggiorazione interessi di mora	2,5 punti percentuali in più del tasso applicato senza capitalizzazione periodica
Modalità di calcolo degli interessi	gli interessi sono calcolati con riferimento alla durata dell'anno civile

### OPERATIVITA'

Giorni banca	9
Durata	60 mesi

### SPESE

Commissioni e Diritti		1,50 per mille (min. Euro 2,58 – max Euro 5,16)
Commissioni e Diritti in caso di rinnovo	fino a 1 mese	1,50 per mille
	da 1 a 2 mesi	2,50 per mille
	da 2 a 3 mesi	3,50 per mille
	oltre 3 mesi	4,00 per mille
Commissioni d'incasso		Euro 4,75 cad.
Oneri Consortili		Se presenti: come quantificati dal singolo Consorzio.
Commissioni d'incasso agrarie (in caso di finanziamento agrario)		Euro 0,52 cad.
Commissione per anticipata estinzione		Pari al 1% dell'importo rimborsato, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero dello 0,50%

---

dell'importo rimborsato, se la vita residua è pari o inferiore ad un anno. L'ammontare non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la durata residua del contratto. Inoltre l'importo non risulta dovuto se il capitale residuo rimborsato è pari o inferiore a 10.000,00 euro.

---

Spese di scrittura contabile

Per accredito ed addebito in sede di liquidazione della somma concessa: massimo € 2,90 ad operazione.

---

#### IMPOSTE

---

Imposta di bollo

E' calcolata secondo le tariffe previste dalla legge

---

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996), può essere consultato in filiale.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente potrà, in qualsiasi momento, estinguere anticipatamente il finanziamento richiesto senza penalità, inviando alla Banca una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R e corrispondendo alla Banca stessa il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà, nonché un compenso non superiore all'1% del capitale residuo, secondo quanto indicato nel contratto.

In caso di pagamento anticipato, la Banca rimborserà al Cliente, al tasso originario dell'operazione, gli interessi per il periodo successivo alla data di estinzione.

### Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto, con l'esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo. Tali modifiche unilaterali saranno comunicate dalla Banca al Cliente mediante una **"Proposta di modifica unilaterale del contratto"**, con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie - TUB) e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 30 giorni.

### Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa [www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it), sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami risconterà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 30 giorni dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

### Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami ai sensi del precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie -. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a

disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Per qualunque contestazione inerente il presente rapporto contrattuale, in alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Cassa e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi del successivo paragrafo, può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Cassa – una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. A tal fine le parti concordano di rivolgersi in via esclusiva all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio della Provincia della Filiale nella quale è intrattenuto il rapporto oggetto di contestazione. Nel caso in cui tale Organismo non sia presente presso la Camera di Commercio della Provincia così determinata, il tentativo dovrà essere esperito davanti all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio di Pisa.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti paragrafi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

## LEGENDA

<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
<b>Rata</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente.